DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2000

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Repubblica islamica dell'Iran

[notificata con il numero C(2000) 3066]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/675/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca [1], modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE [2], in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) Un esperto della Commissione si è recato nella Repubblica islamica dell'Iran per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità.

(2) Le disposizioni della legislazione della Repubblica islamica dell'Iran in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.

(3) Nella Repubblica islamica dell'Iran, l'«Iran Veterinary Organisation (IVO) of the Ministry of Jihad-e-Sezandegi» è in grado di viglare sull'effettiva osservanza della normativa vigente.

(4) Le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione della lingua in cui dev'essere redatto e delle quelifiche del firmatario.

(5) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

(6) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti e un elenco delle navi congelatrici registrate ai sensi della direttiva 92/48/CEE [3], allegato II, punti da 1 a 7. Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione dell'IVO alla Commissione. L'IVO è pertanto tenuto ad accettare l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 91/493/CEE.

(7) L'IVO ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento o la registrazione degli stabilimenti, delle navi officina, dei depositi frigoriferi e delle navi congelatrici di provenienza.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'«Iran Veterinary Organisation (IVO) of the Ministry of Jihad-e-Sazandegi» è l'autorità competente nella Repubblica islamica dell'Iran per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acqucoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Repubblica islamica dell'Iran devono rispondere alle seguenti condizioni:

1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;

2) i prodotti devono provenire da stabilimienti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;

3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «IRAN» e il numero di riconosciumento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

[1] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.
[2] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.
[3] GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante dell'IVO, nonché il sigillo ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Repubblica islamica dell'Iran destinati alla Comunità economica europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

N. di riferimento:

Paese speditore: **REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN**

Autorità competente: «Iran Veterinary Organisation (IVO) of the Ministry of Jihad-e-Sazandegi»

I. **Identificazione dei prodotti della pesca**

— Descrizione del prodotto della pesca/dell'acquacoltura ([1]):

 — Specie (nome scientifico):

 — Stato e tipo di trattamento ([2]):

— Numero di codice (eventuale):

— Tipo d'imballaggio:

— Numero di colli:

— Peso netto:

— Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. **Origine dei prodotti**

Nome/i e numero/i di riconoscimento/registrazione ufficiale/i dello/degli stabilimento/i, della/delle nave/i officina o del/dei deposito/i frigorifero/i riconosciuti o della/delle nave/i congelatrice/i registrata/e dall'IVO per l'esportazione verso la CE:

.....

III. **Destinazione dei prodotti**

I prodotti sono spediti

da:
(luogo di spedizione)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

.....

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

.....

([1]) Depennare la menzione inutile.
([2]) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

IV. **Attestato sanitario**

— L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sopra designati:

1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;

2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;

6) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici e microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.

— Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE, dalla direttiva 92/48/CEE e dalla decisione 2000/675/CE.

Fatto a, il
(luogo) (data)

Timbro ufficiale ([3])

.....
(firma dell'ispettore ufficiale) ([3])

.....
(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

([3]) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.

ALLEGATO B

ELENCO DEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI

N. di riconoscimento	Nome	Città Regione	Categoria
600	Ashoradeh cold store	Golestan	PP
601	Central cold store of Shilat Trade Co.	Tehran	PP
602	Anzali sturgeon store	Gilan	PP
603	Babolsar cold store	Mazandaran	PP
604	Chonchenan sturgeon processing center	Gilan	PP
605	Nashtarod sturgeon processing center	Mazandaran	PP
606	Hoseinbad sturgeon processing center	Mazandaran	PP
607	Izadeh sturgeon processing center	Mazandaran	PP
608	Shafarod sturgeon processing center	Gilan	PP
609	Bandar Turkman processing center	Golestan	PP
610	Mirod sturgeon processing center	Mazandaran	PP
700	Mah Protein	Bushehr	PP
701	Abdasht-e-Shargh	Hormozgan	PP
703	Bushehr Marine Production (Afarid)	Bushehr	PP
704	Persian Gulf Food Industry	Hormozgan	PP
705	Chancho	Gilan	PP
706	Jahan Shill (Colahi 500t Complex)	Hormozgan	PP
709	Morvarid Sayd	Bushehr	PP
711	Mostaan	Hormozgan	PP
713	Choghadak 4000t Complex	Bushehr	PP
714	Abzyan-e-mahtab	Bushehr	PP
717	Ghasemi cold store	Bushehr	PP
718	Djavan Food Industrial Co. (Crayfish Processing and package)	Tehran	PP
720	Shaloo	Bushehr	PP
721	Pavereh	Bushehr	PP
722	Kesht-o-sanat Bushehr	Bushehr	PP
723	Tabrid Mohaseb	Khozestan	PP
725	Fillet & stake of Hormozgan	Hormozgan	PP

N. di riconoscimento	Nome	Città Regione	Categoria
Q-732	Abdasht e Shargh Co. (Fish & Shrimp Processing and package)	Tehran	PP
800	Ferdos 1	Hormozgan	ZV
801	Ferdos 2	Hormozgan	ZV
802	Ferdos 3	Hormozgan	ZV
803	Kasra	Hormozgan	ZV
809	Kavian	Hormozgan	ZV
810	Afson	Hormozgan	ZV

PP: Stabilimento di trasformazione (Processing Plant).
ZV: Nave congelatrice (Freezer Vessel).